

Commentario giuridico critico sul progetto di modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

a cura del Comitato di Berna
novembre 2018



Indice

I.	Introduzione	4
II.	Considerazioni generali	5
III.	Commentario	
	Articolo 7c - custodia di polizia	7
	Articolo 7d - trattenuta e consegna di minorenni	11
	Commento generale sulle indagini preventive	13
	Articolo 9d - fonti confidenziali	14
	Articolo 9e - osservazione preventiva	16
	Articolo 9f - indagine in incognito preventiva	19
	Articolo 9g - inchiesta mascherata preventiva	20
	Articolo 9h - identità fittizie	24
	Articolo 9i - segnalazioni per la sorveglianza discreta	26
IV.	La proposta di modifica	28
V.	Lista abbreviazioni	32

Introduzione

Il Consiglio di Stato (CdS) propone una modifica della legge sulla polizia per permettere indagini quando non c'è ancora sospetto di reato. O almeno, quella è l'idea in cui ci si muove quando si applica il diritto cantonale di polizia (diritto amministrativo) invece che il Codice di procedura penale. Esempi concreti sono le attività "a strascico" della polizia su internet che mirano a scovare se qualcuno vuole commettere un reato (tipica è la lotta alla pedofilia nelle chat room). La persona dall'altra parte dello schermo è infatti sconosciuta e non ha ancora fatto niente, non può quindi ancora esserci un sospetto.

I Cantoni vedono questi atti della polizia come uno strumento di prevenzione, siccome servirebbero a impedire o a individuare un possibile reato. Nell'aprile 2012 la CDDGP (che non ha legittimazione democratica) ha quindi emanato un modello di legislazione, che alcuni cantoni si sono rifiutati di adottare. Facciamo notare che questo modello, sbandierato ai quattro venti e usato dai vari

cantoni come base di legittimazione per la propria attività legislativa, è introvabile, come se in realtà proprio non esistesse o non possa essere mostrato.

In Ticino il CdS dichiara di voler seguire quel modello. In realtà l'unica cosa che ne risulta è un pasticcio giuridico che serve solo a lasciare la polizia in mano al ministro Gobbi, agendo indisturbata dal controllo dei PP, che invece sono l'organo indipendente preposto alla guida della polizia quando si tratta di combattere il crimine. Si ricorda infine che in Svizzera il CP e la LStup puniscono già determinati atti preparatori (p.e. art. 226ter e art. 260bis CP). Si tratta di questioni gravi, come la rapina o l'assassinio: in questi casi le inchieste (anzitutto: la raccolta di prove) avvengono secondo il CPP. E in uno stato di diritto se un atto non è punibile, allora non è nemmeno perseguibile.

In fondo al commentario è allegata la proposta di modifica della LPol.

Considerazioni generali

È questa prevenzione?

Per il governo il senso della proposta di legge è “prevenire ed impedire la commissione di crimini e delitti”. Per farlo non propone misure sociali, bensì misure repressive di polizia. La repressione sta insomma parassitando il concetto di prevenzione. Il Ministro Gobbi sostiene che attraverso questa riforma legislativa si gettano le basi per una “polizia del futuro”. Ma una vera società del futuro dovrebbe voler diminuire al minimo la repressione dello Stato e impostare misure di prevenzione sociale, soprattutto in un Cantone che conta il 31.3% della popolazione a rischio povertà (UFS, 2007-2015) e che nel primo trimestre del 2018 conta 2'800 disoccupati in più rispetto all'anno precedente. In una società liberale il diritto penale deve rimanere l'ultima ratio. Gobbi vuole invece una polizia repressiva come prima ratio, calpestando addirittura i PP.

Sospetto o non sospetto?

Per spiegare la necessità della prevenzione dei reati, il CdS nel

suo Messaggio 7496 sostiene che talvolta ci sono persone che danno informazioni “tali per far nascere il sospetto che siano stati commessi dei reati, o che sia in corso la commissione o la preparazione di atti illeciti”. La polizia allora agisce “raccolgendo innanzitutto elementi dai propri archivi o da banche dati”. Si capisce bene che il CdS sta giocando con la logica: o il sospetto su qualcuno c'è, e allora bisogna capire se l'azione oggetto di sospetto è classificata come reato dal diritto penale (con conseguente applicazione del CPP) o il sospetto non c'è, o non è diretto ad un'attività perseguibile penalmente (e allora è contemplata effettivamente dal diritto di polizia).

Perché non misure puntuali?

Se lo Stato ritiene che ci siano nuovi fenomeni da reprimere, allora deve ragionare sulle misure più efficaci per occuparsene, anche modificando il CP se necessario. Se per esempio c'è un problema con la pedofilia si deve modificare anzitutto il CP, poi eventualmente dare mezzi alla

polizia! Qui invece il ministro Gobbi propone una legge che vuole dare carta bianca alla polizia per controllare potenzialmente qualsiasi cosa, dato che, come vedremo, tanti articoli sono redatti in maniera approssimativa. Il ministro però contemporaneamente ignora gli atteggiamenti violenti che imperversano sulla nostra società, basti qui pensare a tutte quelle persone che si lasciano andare a commenti nazisti e che sono pericolosi per la convivenza civile – ancor di più se Gobbi se ne assume la responsabilità.

Sul serio solo diritto amministrativo?

Per la riforma della LPol il controllo preventivo "a strascico" della polizia e la custodia breve sono misure di polizia, siccome intervengono senza che ci sia un sospetto di reato e senza che dunque le garanzie procedurali previste dal CPP trovino applicazione. Siccome è considerato diritto amministrativo, le cittadine e i cittadini avranno ora meno diritti, potranno essere arrestato senza motivo e verrà azionata una schedatura di massa con programmi informatici senza che gli schedati abbiano fatto ancora nulla di penalmente rilevante. La

polizia potrà in particolare essere usata come strumento di repressione politica senza garantire diritti di parte ai cittadini colpiti dalle sue misure.

La polizia userà gli algoritmi per fare prevenzione?

La prognosi sulla pericolosità del criminale si usa quando si decide se assegnare una misura psichiatrica ai sensi del CP. Si sta andando verso un approccio probabilistico nel giudizio dei comportamenti, sebbene il nostro sistema giuridico non sia basato su questa concezione dell'essere umano. Purtroppo questi criteri prendono sempre più piede anche nelle logiche di polizia, ad esempio l'algoritmo "Octagon" che viene usato per fini di "predictive policing". La politica dovrebbe spingere l'acceleratore sul cosiddetto Algocare, ovvero il controllo sugli algoritmi. Il nostro governo invece scrive due righe che danno per scontata la bontà della prevenzione di polizia, senza indicare alla società una linea tecnologica nella quale identificarsi. Ma così si nega la nostra umanità, senza peraltro sapere quali criteri vengono usati per impostare gli algoritmi.

Commentario

Articolo 7c - custodia di polizia

In breve

- Le condizioni costitutive alla proporzionalità non sono sufficientemente esplicate. Ciò è ancora più grave in considerazione del fatto che si tratta di una privazione della libertà prevista senza il sospetto di reati penali.
- La custodia secondo il cpv. 1 lit. c non è necessaria visto che si tratta di una semplice facilitazione d'esecuzione di una decisione penale/amministrativa già prevista nel CPP. Nel nuovo art. 7c LPol inoltre le persone coinvolte non beneficiano delle garanzie previste dal CPP.
- La necessità di informazione sui propri diritti e sul motivo della custodia è regolata in maniera troppo poco chiara, in particolare non sono adempite le condizioni di informazione immediata e comprensibile necessarie secondo il CPP, l'art. 31 Cost., e la CEDU.
- Le condizioni riguardo alle possibili circostanze che renderebbero impossibile l'informazione di una persona di fiducia sono troppo poco definite.
- Poca chiarezza riguardo all'attuazione (quali sono i luoghi possibili di custodia? Quando è prevista un'assistenza medica?), sui termini di ricorso e di procedura.
- L'articolo crea confusione tra le diverse misure di privazione della libertà.

Il nuovo art. 7c sulla custodia di polizia è problematico su più fronti. Se analizziamo la sua struttura, ci accorgiamo che dà il potere alla polizia cantonale, su disposizione dell'ufficiale di polizia, di mettere provvisoriamente sotto custodia una persona per una durata massima di 24 ore, per i motivi

elencati dalla lettera a-c dello stesso articolo.

Le prime due lettere dell'art. 7c cpv. 1 presentano problematiche simili. Innanzitutto bisogna chiedersi quali beni giuridici siano protetti e quali azioni siano contemplate da queste due lettere. I beni giuridici protetti

sono l'incolumità individuale e di terzi e la sicurezza e l'ordine pubblico; tuttavia, per sussidiarietà al CPP (cfr. art. 217 CPP) e secondo anche quanto esplicitato nel Messaggio, questo articolo non ha come scopo il perseguimento penale. Sono quindi esclusi dall'applicazione dell'art. 7c i casi nei quali sussista un sospetto di reato penale.

Ci si chiede dunque quali sono i casi in cui questo articolo potrebbe essere applicato. Nel comunicato stampa del governo del 19 febbraio 2018 è stato sollevato l'esempio di un individuo aggressivo e in preda all'alcol o sostanze psicoattive. Questo individuo non deve però essere sospettato di nessun reato, altrimenti bisognerebbe applicare il CPP e le relative garanzie giuridiche. La sua aggressività non deve quindi costituire reato penale e il suo eventuale abuso di sostanze non deve costituire un'infrazione alla LStup. I casi quindi si riducono drasticamente, la difficoltà a distinguerli risulta evidente e questo può nuocere alle cittadine e ai cittadini.

Se da una parte abbiamo i beni giuridici elencati in precedenza, non minacciati da reati penali,

dell'altra abbiamo il diritto fondamentale della libertà personale della persona posta sotto fermo. Si tratta dunque di misure gravemente intrusive, che pesano molto sulla bilancia degli interessi in gioco. Dal Messaggio sembra ovvio che le condizioni presenti nell'articolo, cioè la gravità, l'imminenza e il tempo limitato della custodia, risolvano la questione della proporzionalità. Noi crediamo, al contrario, che le condizioni costitutive della proporzionalità (art. 36 Cost) dovrebbero essere esplicitate nel testo di legge, affinché sia chiaro alla polizia che la custodia debba essere ordinata solo dopo aver intrapreso una misura meno incisiva nel rispetto della libertà personale e sempre tenendo conto delle circostanze del caso.

Riguardo la lettera c, ci si chiede a prima vista l'utilità di questa misura e la coerenza con le situazioni descritte nella lettera a e b. Non si tratta infatti più di proteggere dei beni giuridici precisi, incolumità e ordine pubblico, ma di facilitare l'esecuzione di una decisione penale o amministrativa definitiva. La custodia di polizia in questo caso non sembra diversa da un qualunque arresto dettato da motivi di

perseguimento penale; ciò risulta essere in contrasto con quanto esposto nel Messaggio . Sussiste inoltre un problema per quanto riguarda le garanzie giuridiche poiché l'elenco di decisioni previsto alla lettera c dà alla polizia la possibilità di mettere in custodia, e quindi privare della loro libertà personale, persone che fino ad ora beneficiavano delle garanzie previste dal CPP.

L'art. 7c cpv. 2 sembra essere in violazione con l'articolo 31 Cost., nonché con la giurisprudenza CEDU e il CPP in materia di privazione di libertà. Infatti nell'articolo non è esplicitato che la persona in custodia debba essere informata immediatamente ed in una lingua a lei comprensibile sui motivi e sui diritti che le spettano: si parla solamente di un'informazione sui motivi del provvedimento, senza sottolineare l'immediatezza o la comprensibilità dell'informazione e non è prevista la possibilità di essere informati sui propri diritti, completamente in contraddizione con la giurisprudenza dell'art. 6 CEDU ripresa dal Tribunale federale. L'art. 7c cpv. 2 LPol dice anche che l'informazione di una sua persona di fiducia è possibile solo se le circostanze lo

permettono. Nel Messaggio è specificato che il diritto di informare una persona di fiducia può essere negato se questo potrebbe compromettere l'ordine pubblico: ci si chiede quale sia la giustificazione legale di questa negazione di un diritto costituzionale. Questa negazione risulta essere ancora più grave in virtù del fatto che non è presente nessun riferimento al diritto di essere rappresentati in giustizia. Questa lacuna non è giustificata in nessun modo nel Messaggio.

All'art. 7c cpv. 4 è previsto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Totalmente assenti indicazioni riguardanti i termini di ricorso, la procedura applicabile, ecc. Visti le libertà fondamentali in gioco e la grande confusione, riteniamo che i termini di ricorso e la procedura pertinente vadano esplicitati nel testo legale.

L'art. 7c cpv. 5 solleva delle perplessità poiché richiede che i costi vengano generalmente addossati alla persona posta in custodia. Questo risulta problematico vista, da una parte, la volontà, presentata nel Messaggio di proteggere le persone da sé stessi, ma dall'altra, di diminuire i diritti individuali e di privarle della

propria libertà a loro spese.

Né la legge né il Messaggio si esprimono sulle circostanze per cui potrebbe essere applicata un'esenzione dei costi, nel caso, per esempio, di minori o di persone in difficoltà. Riteniamo fondamentale che il governo preveda nel testo legale le condizioni che permettano un'esenzione dei costi.

Vi sono poi delle domande di semplice praticità e attuazione della misura, che non sembrano essere chiare né dalla lettura dell'articolo né del relativo Messaggio.

In primo luogo non viene chiarito in quali luoghi e locali verrà effettuata la custodia di polizia. Altre leggi cantonali (ad esempio quella del Cantone Neuchâtel) esplicitano che la misura sarà effettuata nei locali di polizia. Il Messaggio, invece, lascia aperta ogni possibilità alla polizia, limitandosi a citare una lista aperta di luoghi possibili. Non si comprende come mai il governo non chiarisce questo aspetto, dato che lo scopo della misura è innanzitutto di "proteggere le persone da pericoli". L'indicazione di luoghi aperti ci risulta per altro particolarmente problematica riguardo la protezione della sfera privata

della

persona.

In secondo luogo il Messaggio parla della possibilità di ammanettare la persona in questione. Questo margine di manovra ci sembra molto ampio e non implicito nell'articolo 7c LPol. La leggerezza con cui viene esposta la possibilità di ammanettare, considerata dalla CEDU, a seconda delle circostanze, come un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU (p.e.: CEDU, 27 maggio 2014, Radkov e Sabev c/ Bulgaria), solleva non poche perplessità.

Infine, nel caso in cui la persona presentasse delle alterazioni psicofisiche, l'indicazione di un'assistenza medica durante la custodia ci sembra necessaria (ad esempio il caso a Ginevra, art. 51 LPol/GE).

Da un punto di vista puramente teorico, sussistono difficoltà nel distinguere la custodia di polizia da altre misure di privazione della libertà meglio definite e dove la persona in questione può beneficiare completamente delle garanzie giuridiche del caso. Infatti, la custodia di polizia proposta si confonde con l'arresto provvisorio (art. 217 CPP), il fermo preventivo di polizia in

caso di manifestazioni sportive e non (art. 10b e 10d dell'attuale LPol) e perfino il ricovero coattivo previsto nella LASP (art. 19 e seguenti).

L'assenza di chiarezza di questo nuovo articolo induce a pensare

che si voglia dare molto margine di manovra alla polizia, senza che sia chiaro quale scopo di interesse pubblico si stia perseguendo e arrogandosi il diritto di negare garanzie giuridiche ai cittadini.

Articolo 7d - trattenuta e consegna di minorenni

In breve

- Non viene tenuto conto del proposito educativo garantito dall'articolo 2 DPMIn nell'ambito del diritto penale minorile.
- I "luoghi non adatti ai minorenni" non sono specificati, lasciando così alla polizia uno spazio troppo ampio per decidere quali luoghi possano frequentare i minorenni e quali no.
- L'articolo non considera le cause del disagio giovanile e non prevede una collaborazione (necessaria) con servizi sociali e strutture sociosanitarie

Nel nuovo articolo sulla trattenuta e consegna di minorenni si vuole creare la base legale per far trattenere alla polizia i minorenni in sostanza per 24 ore, come proposto per la custodia di polizia.

Né la legge né il Messaggio evocano il principio contenuto nel Diritto penale minorile secondo cui ogni azione di un'autorità nei confronti dei minori deve avere un fine educativo. In questa revisione di legge invece l'idea di fondo è

solo la repressione. Sembra un articolo innocuo, e infatti nel Messaggio gli sono state dedicate solo poche righe di commento. Eppure è un tipico segnale dell'approccio paternalista e di controllo proprio a Gobbi. Il Messaggio, infatti, dice che la trattenuta venir applicata in particolare "in quei casi in cui dei minorenni frequentano luoghi non adatti alla loro età, e la loro permanenza potrebbe costituire un pericolo per la propria integrità fisica, psichica e

sessuale”.

In sostanza dunque la polizia avrà il diritto di prelevare persone capaci di discernimento da luoghi che la essa ritiene inadatti ai giovani. Ma quali luoghi siano inadatti non viene specificato. La legge è pesantemente incerta ed astratta e lascia completamente carta bianca alla polizia, lasciando uno spazio troppo ampio per decidere quali luoghi possano frequentare i minorenni, sostituendosi in pratica ai genitori o ai minori stessi.

Infatti, si ricorda qui che il CCS recita, all'art. 19c, che "le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali". Inoltre ai termini dell'art. 323 CCS i minorenni hanno "l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagnano col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione". Secondo la legislazione federale, dunque, un minorenne può spendere i propri soldi come più gli interessa e frequentare luoghi e persone in piena autonomia. In Canton Ticino, invece, si vuole privare arbitrariamente i giovani

di queste – importanti – libertà in base ad un astratto pericolo per l'integrità fisica, psichica e sessuale.

Dal Messaggio governativo emerge l'idea che si voglia vietare ai minorenni la frequentazione dei postriboli. A prescindere da qualsiasi giudizio particolare sulle professioni legate al sesso, va qui notato che i minorenni in Svizzera hanno la libertà di pagare legalmente prestazioni sessuali qualora abbiano raggiunto la maggiore età sessuale (e chi si prostituisce sia maggiorenne e lo faccia liberamente). Questa libertà, criticata da alcune voci dei partiti cristiani, è stata difesa in particolare sull'Aargauer Zeitung del 8.11.2015 da Valentin Landmann, che è avvocato di Blocher (UDC) e professore di difesa processuale. Riteniamo oltretutto paradossale che proprio un ministro leghista voglia limitare l'accesso alle prostitute, mentre sul suo giornale accessibile a tutti fa pubblicità – certamente non gratuita – per la prostituzione.

Ma gli esempi riguardanti la sfera sessuale non sono finiti. Viste le parole del messaggio viene anche da chiedersi se le minorenni e i minorenni potranno

ancora frequentare le riunioni dove si parla di genderismo e femminismo, ovvero dove si parla anche di libera sessualità: il ministro Gobbi considererà queste forme di amore alternativo come "pericolo psichico e sessuale"? Cosa sarebbe successo alla famosa retata di polizia al Bar Tra a Lugano? Avrebbero fermato tutte le* minori presenti per 24 ore?

Preoccupante è infine la motivazione ufficiale usata dal governo nel Messaggio per introdurre questa norma contro la libertà de* giovani cittadin*. Viene indicato infatti che l'articolo si applica quando la polizia "rinviene dei giovani che a causa di alcool o altre sostanze non sono più in grado di badare a sé stessi" e/o in "casi di ritrovamento di ragazzi fuggiti da casa o da altri luoghi in cui dovrebbero soggiornare".

Il governo tratta i casi di disagio sociale giovanile, sia legato all'alcool, sia legato ai problemi

in famiglia, come si trattasse di delinquenza. Laddove i giovani siano incapaci di gestire i loro atteggiamenti con l'alcool o con le droghe, allora devono intervenire i servizi sociali d'accordo con le strutture sociosanitarie. Se motivi preponderanti non vi si oppongono, va pure contattata la famiglia una volta superata la fase critica al fine di stabilire una presa a carico adeguata. L'idea della legge è invece di sbattere in cella le i minorenni con tutti i loro problemi. Questo approccio violento al disagio è figlio di una società antica e piena di pregiudizi, non certo della "polizia del futuro" tanto sbandierata da Gobbi.

I nostri giovani non hanno bisogno delle celle pretoriali, hanno anzi bisogno di strutture nella società di cui fidarsi. Non è certo un caso che questa nuova misura repressiva della LPol non sia prevista nel "Piano di azione cantonale alcol 2015-2018".

Commento generale sulle indagini preventive in relazione alla protezione della sfera privata

L'osservazione preventiva (art. 9e) e l'indagine in incognito preventiva (art. 9f LPol) l'inchiesta mascherata preventiva (art. 9g) sono misure

che pongono problemi con i diritti fondamentali quali la protezione della sfera privata (art. 13 Cost. e 8 §1 CEDU), in quanto permettono di raccogliere

informazioni su relazioni sociali, familiari, personali, intime, di posta e telecomunicazioni, ecc. Gli art. 13 al. 2 Cost. e 8 §1 CEDU consacrano il diritto all'autodeterminazione in materia di informazioni personali. Il principio prevede che l'individuo rimane unico possessore dei dati che lo concernono, indipendentemente dal grado di sensibilità effettivo delle informazioni in causa (p.e.: DTF 138 II 346 consid. 8.2 pag. 360).

La restrizione dei diritti fondamentali deve dunque rispettare le condizioni poste dall'art. 36 Cost: base legale, interesse pubblico e proporzionalità. Come è esposto nei commenti che seguono, questi elementi non sono – per usare un eufemismo – sufficientemente presi in considerazione nel testo di legge, e tanto meno nel Messaggio.

Nell'intenzione del governo, l'osservazione preventiva

avrebbe un "scopo preventivo" e l'indagine in incognito preventiva "si pone come obiettivo la prevenzione o l'impedimento della commissione di un reato". L'inchiesta mascherata preventiva invece "consentirebbe ad agenti di polizia di entrare in contatto con persone o con gruppi di persone in modo da poter prevenire o impedire la commissione di determinati reati". Questi strumenti permetteranno alla polizia cantonale di intervenire preventivamente, cioè prima dell'apertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico.

La prevenzione consiste nel riconoscere precocemente i comportamenti potenzialmente pericolosi intervenendo prima che essi si possano concretizzare, mentre la repressione ha lo scopo di capire se delitti sono stati commessi e se caso portare a giudizio, quindi raccogliere prove e applicare il diritto materiale.

Articolo 9d - fonti confidenziali

In breve

- Non è necessaria perché già prevista similmente dall'art. 8 LPDpol.
- Non rispetta i diritti dei cittadini garantiti dalla LPDpol: non

si esprime sulla durata della conservazione delle informazioni né sulla possibilità del/la cittadino/a di accedere ai dati riguardanti la propria persona.

Nell'ambito delle inchieste penali può succedere che la polizia lavori con persone facenti già parte dell'ambiente osservato (e che quindi non hanno bisogno di un'identità fittizia). Non si tratta di pentiti, ovvero di persone che hanno partecipato al reato, ma, così il governo, di "fondi confidenziali", cioè di informatori (che agiscono su propria iniziativa e senza mandato della polizia) e di persone di fiducia (che agiscono pervio incarico della polizia). Il compito di entrambi non è comunque ottenere prove, ma solo dare informazioni su cui ottenere prove (intelligence), non vanno quindi di solito a finire negli atti processuali.

A livello federale queste figure sono già previste implicitamente dall'art. 14 della LMSI, ma specificatamente nell'ambito della tutela dei "fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera" nonché nella protezione della "libertà della sua popolazione" (art. 1 LMSI).

L'art. 9d LPol pone tre problemi maggiori. Anzitutto va detto che l'art. 8 LPDPPol già prevede che "le informazioni confidenziali

devono essere elaborate in modo da salvaguardare adeguatamente tutti gli interessi in gioco". Non siamo dunque di fronte a una lacuna di legge.

Secondariamente il nuovo art. 9d LPol è in palese contraddizione con i diritti dei cittadini garantiti proprio dalla LPDPPol, siccome non è indicata la durata della conservazione delle informazioni date degli informatori e non è indicato a quale informazione può accedere il cittadino colpito da questa misura. L'art. 22 LPDPPol statuisce invece che "chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati elaborati dalla polizia che lo riguardano". Il rischio concreto è che la polizia introduca la prassi di preferire la misura prevista dall'art. 9 LPol invece della più tutelante LPDPPol, trincerandosi dietro al – pericolo ed astratto – concetto dell'assunzione dei suoi compiti e dell'interesse pubblico.

Infine va notato che il CPP, che è inderogabile (art. 49 Cost.), già prevede che il PP, sentito il giudice dei provvedimenti coercitivi, garantisca l'anonimato

delle persone da proteggere (art. 150 CPP), con le garanzie procedurali che ne derivano. Inoltre l'art. 170 cpv. 3 CPP prevede che l'autorità superiore possa far deporre come testimoni i suoi funzionari se questo serve a stabilire la verità materiale. Una norma di "protezione delle fonti" cantonale quindi nulla può contro questa norma federale.

In sostanza vediamo anche in questo caso un tentativo di Gobbi di far sfuggire la polizia dal controllo dei procuratori e della magistratura. Abbiamo già

indicato che la riforma della LPol si muove nell'ambito del diritto di polizia e non del diritto penale, visto che non si tratta di controllare i sospetti, ma solo di raccogliere informazioni. Vista la preminenza del diritto federale, tutta una serie di attività non saranno permesse e con il nuovo art. 9d verrà tutelato chi aiuta a schedare i cittadini, anche quando questi non hanno fatto niente di illecito. Viene quindi incentivata la delazione, ipotizziamo in particolare contro gli avversari politici, movimenti o gruppi invisibili a Gobbi.

Articolo 9e - osservazione preventiva

In breve

- Non chiarisce i possibili ambiti di applicazione della misura.
- Crea confusione riguardo al passaggio dall'ambito della prevenzione a quello della repressione.
- Non indica quanti e quali tipi di indagine potranno essere ordinate contemporaneamente.
- Non rispetta il principio di proporzionalità nella misura in cui non è chiaro dove finisce la raccolta di informazioni a scopo preventivo e dove invece inizia il perseguimento penale, non si esprime sulla durata massima della misura e sui tempi di conservazione delle informazioni.
- Non si esprime riguardo al diritto della persona interessata di essere informata a posteriori sulla misura e di accedere ai dati che la riguardano.

Ai termini dell'art. 9e cpv. 1, per prevenire e impedire crimini e

delitti, la polizia cantonale può osservare discretamente persone,

cose e luoghi liberamente accessibili. L'articolo proposto prevede due condizioni cumulative per l'attuazione della misura: l'esistenza di indizi concreti che dei crimini o dei delitti potrebbero essere commessi (lett. a) e che altri metodi di indagine non abbiano alcuna possibilità di dare risultati o che siano eccessivamente difficili da attuare o non adatti per raggiungere il miglior risultato nell'inchiesta (lett. b).

L'art. 9e cpv. 1 non chiarisce i possibili ambiti di applicazione della misura. Il Messaggio non porta chiarezza, poiché elenca unicamente, ed in maniera non esaustiva, gli ambiti in cui "la polizia cantonale non è più abilitata a procedere". Inoltre, sia la legge che il Messaggio sono silenti riguardo alle condizioni d'avvio dell'osservazione preventiva.

La confusione continua, poiché il testo del cpv. 1 pare essere in contrasto con il relativo Messaggio. Secondo il cpv. 1, infatti, possono essere osservati discretamente "persone, cose e luoghi liberamente accessibili", mentre il Messaggio prevede come oggetto dell'osservazione preventiva, persone e oggetti in luoghi liberamente accessibili.

Né il Messaggio né la LPol forniscono sufficienti elementi concreti di valutazione del concetto "indizi concreti". A nostro avviso inoltre, dal momento che si parla di indizi concreti non ci si trova più nel campo della prevenzione, ma bensì in quello della repressione. Poco chiaro è infine anche l'elemento della plausibilità di commissione di un crimine o delitto.

L'art. 9e cpv. 1 porta con sé grande incertezza, a causa dell'uso di termini generali ed astratti e dell'assenza di condizioni formali e materiali chiare per le cittadine e i cittadini. Vista la pesante ingerenza nei diritti delle cittadine e dei cittadini, l'art. 9e cpv. 1 pone dunque grandi problemi con il principio della legalità.

L'art. 9e cpv. 2 permette agli agenti di polizia di utilizzare, nei luoghi liberamente accessibili, dei dispositivi tecnici al fine di ascoltare o registrare conversazioni, effettuare registrazioni video o localizzare persone o cose.

Il testo di legge non precisa la natura dei dispositivi tecnici che

potranno essere utilizzati: non è chiaro se le misure saranno attuate con dispositivi fissi o mobili (p.e. droni) e non si determina inoltre se la sorveglianza è effettuata in modo pubblico o occulto.

I luoghi liberamente accessibili comprendono le strade pubbliche e le piazze di tutto il territorio cantonale, senza distinzione di sorta. In quest'ampia definizione rientrano anche gli spazi privati dedicati al pubblico (p.e.: DTF 127 I 164 consid. 5b). La norma, inoltre, non chiarisce l'accesso delle attività di indagine della polizia su terreni privati, come per esempio strade private non vietate al pubblico.

Il nuovo articolo non chiarisce quanti e quali differenti tipi di indagini (audio, visive, ecc) potranno essere ordinati contemporaneamente e non contiene nessun riferimento al principio della proporzionalità (così come d'altronde non lo prevede la LPol): una persona potrebbe dunque essere soggetta a tutte le misure previste al cpv. 2 lett. a – c LPol.

Né l'art. 9e cpv. 2 né il Messaggio si esprimono sui reperi casuali (art. 243 CPP), cioè il caso in cui, durante

l'osservazione, la polizia viene a conoscenza di elementi costitutivi di un'altra infrazione, in precedenza non ipotizzata. L'art. 243 CPP trova applicazione inoltre unicamente nell'ambito di un'inchiesta penale. L'osservazione preventiva è una misura di polizia che si applica in assenza di sospetto: i reperi casuali ottenuti per tramite di questa misura non sarebbero dunque utilizzabili come prove in una procedura penale.

Secondo l'art. 9e cpv. 3, il proseguo di un'osservazione preventiva oltre un mese necessita di un'autorizzazione da parte del Ministero pubblico.

La mancanza della necessità di un'autorizzazione (la misura è ordinata dunque dalla sola polizia cantonale) per l'osservazione preventiva inferiore alla durata di un mese pone gravi problemi con la sfera privata delle cittadine e dei cittadini e con il principio della proporzionalità.

Non è infatti chiaro dove si situa il limite tra raccolta di informazioni a scopo preventivo e dove invece inizia il perseguimento penale del reato vero e proprio. Non è detto nulla sulla durata massima della

misura: quali criteri dispone la polizia per stabilire la fine della fase preventiva e l'inizio dell'indagine penale formale (che, ricordiamo, garantisce alle cittadine e ai cittadini un importante ventaglio di diritti ed impone doveri chiari alle autorità)?

L'autorizzazione deve essere richiesta una sola volta anche nel caso di un'osservazione preventiva che si protrae per più mesi, leggasi anni? Per quanto tempo saranno conservati i dati raccolti dalla polizia nel caso in cui un procedimento penale

dovesse essere avviato? E nel caso in cui non fossero rilevati gli estremi per l'apertura formale di un'indagine, i dati verrebbero mantenuti? Chi avrà accesso a tali dati? Le domande non trovano nessuna risposta nei materiali legislativi.

Totalmente assente infine il richiamo al dovere d'informazione della polizia e del diritto della persona interessata di essere informata a posteriori sulla misura e di accedere ai dati che la riguardano (diritto di essere sentito e diritto di accesso agli atti, ecc.).

Articolo 9f - indagine in incognito preventiva

In breve

- Crea problemi dal punto di vista della legalità (e dell'utilizzabilità) delle prove raccolte.
- Con la formulazione attuale l'attuazione della misura potrebbe essere delegata ad agenzie di sicurezza private, aumentando il rischio delle cittadine e dei cittadini di perdere la protezione delle garanzie procedurali.

La polizia può, prima dell'apertura di una procedura penale, disporre un'indagine in incognito al fine di riconoscere ed impedire dei reati alle condizioni poste dall'art. 9f cpv. 1 lett. a – c LPol.

La lettera a) pone come condizione la presenza di "sospetti" che sta per essere commesso un crimine o un delitto. Questa formulazione è molto vaga e non è paragonabile al concetto di "indizi concreti"

dell'art. 9e cpv. 1 lett. a, molto più solido.

Non chiari sono anche i criteri di "gravità" e "particolarità" enunciati alla lettera b): in base a quali criteri la polizia definisce un reato più "particolare" di altri? Vi possono essere reati che conducono a gravi perdite per la collettività, come per esempio i reati finanziari, che hanno però un'influenza minore sulla popolazione rispetto ad un efferato omicidio. La gravità di un reato è soggettiva e l'azione della polizia rischia di rivelarsi arbitraria.

L'indagine in incognito pone inoltre grandi problemi dal punto di vista della legalità delle prove raccolte: il rischio concreto è quello dell'annullamento di quest'ultime perché raccolte in maniera illegale (la misura non può, per esempio, essere applicata nei casi di atti

preparatori ai sensi della LStup e CP).

Né la legge né il Messaggio specificano se la misura è attuata da agenti della polizia cantonale: l'attuale formulazione potrebbe permettere anche la delega ad agenzie di sicurezza private – magari con mandati diretti, con l'ulteriore rischio per le cittadine e i cittadini di non poter godere delle garanzie procedurali previste nell'ordinamento giuridico.

Come per l'art. 9e LPol, manca qualsiasi riferimento ai diritti delle persone coinvolte.

Art. 9f cpv. 2 LPol: si veda il commento all'art. 9e cpv. 3 LPol.
Art. 9f cpv. 3 LPol: nulla da dire.
Art. 9f cpv. 4 LPol: il semplice rimando non è sufficiente, i diritti delle persone oggetto della misura devono essere presenti direttamente nel testo di legge.

Articolo 9g - inchiesta mascherata preventiva

In breve

- È troppo vago riguardo alla messa in atto concreta delle nuove misure previste.
- Mancano criteri per determinare la fine delle indagini preventive e dell'immagine mascherata preventiva.
- Non è chiaro il passaggio dall'ambito della prevenzione a quello della repressione e quindi il passaggio

dall'applicazione della LPol a quello del CPP.

- Vengono ampliate senza criteri definiti le misure attuabili dalla polizia, senza rispettare il controllo dell'autorità designata dal CPP (il Procuratore Pubblico).
- Crea problemi riguardo l'utilizzabilità di informazioni e prove.

L'inchiesta mascherata preventiva proposta dal nuovo art. 9g LPol non è l'inchiesta mascherata prevista a livello federale. L'indagine mascherata preventiva è infatti esclusa dal campo di applicazione del CPP, siccome questo ha campo di applicazione solo per il perseguimento e la valutazione di possibili reati. Le operazioni di polizia volte a prevenire o individuare un possibile reato non ancora accaduto sono considerate diritto di polizia (amministrativo) e quindi cantonale.

L'idea della modifica di legge è che si possa "agire prima" e impedire che vengano commessi dei reati. Nel concreto però, come risulta dal Messaggio, all'art. 9g cpv. 1 LPol ci si limita a riformulare i requisiti stabiliti. Questo approccio è troppo vago e non affronta, dal profilo procedurale-temporale, la messa in atto concreta delle nuove misure previste,

indipendentemente da quanto esse siano invasive nei diritti delle cittadine e dei cittadini

Il Messaggio tace su eventuali criteri che aiuterebbero la polizia a orientarsi per determinare la fine delle indagini preventive e dunque anche dell'indagine mascherata preventiva. Ne consegue che non è assolutamente chiaro il passaggio dall'ambito della prevenzione a quello della repressione, rispettivamente la fine dell'attività di prevenzione e l'inizio di quella di repressione, che dovrebbe coincidere con il passaggio dal campo di applicazione della LPol a quello del CPP. Va infatti ribadito che se sono dati i presupposti per l'apertura dell'istruzione penale sulla base del CPP (art. 309 CPP), non vi è spazio per la messa in atto o la continuazione di indagini basate sulla LPol.

Se questo passaggio non è definito, non è possibile decidere

in base a quale legge agire, di conseguenza non è chiaro quale sia l'utilità di questa riforma che non esplica come attuare gli strumenti che propone. Sarà semplicemente quello di creare basi legali per interventi di polizia a livello amministrativo, affinché vengano elusi i diritti procedurali vigenti in Svizzera nell'ambito penale?

Quanto esposto risulta ancora più paradossale se si considera che, stando all'art. 9g cpv.1 lett. a LPol, l'inchiesta mascherata preventiva può essere messa in atto se vi sono degli "indizi concreti". Ma dal profilo logico se vi sono indizi concreti, allora la fase della prevenzione è già superata. Come distinguere tra un indizio concreto che un determinato reato potrebbe essere stato commesso e la situazione in cui sussiste un vero e proprio indizio di reato (tentato o allo stadio degli atti preparatori, che obbliga l'autorità competente ad aprire un procedimento penale ai sensi del CPP)? Nemmeno il Messaggio elabora questo concetto degli "indizi concreti" per rendere applicabile il progetto di legge proposto e per definire quando ci si trovi in una fase pre-preliminare alla procedura preliminare prevista

dal CPP. Era invece chiarissimo il Messaggio 05.092 del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale a livello federale: nel momento in cui inizia l'attività investigativa, il procedimento sottostà alle disposizioni del CPP.

Infine, l'autorità designata dal CPP a dirigere la procedura preliminare è il Pubblico ministero e non la polizia. Il progetto di legge proposto va quindi contro lo spirito del diritto federale.

È possibile che la riforma della LPol voglia scindere il lavoro della polizia dall'attività della magistratura, nonostante sia proprio il PP colui che può per legge impartire istruzioni alla polizia? Se questo è il caso, il Messaggio manca di esplicitare le motivazioni per una tale impostazione della polizia quale organo di esecuzione. Volere il PP a controllo della polizia non significa criticare la polizia. Il CPP federale è frutto di tanti compromessi finalizzati ad avere un sistema unitario del perseguimento penale in Svizzera. Si decise di introdurre il "modello II della procura pubblica", eliminando contemporaneamente in molti

cantoni il ruolo del giudice istruttore con l'idea di rendere più efficiente la procedura preliminare a scapito di un maggiore controllo della legittimità del processo penale e lo stato di diritto in cui viviamo (cfr. il cosiddetto "Vier-Augen-Prinzip"). Il ministro Gobbi propone invece di ampliare senza criteri definiti le misure attuabili dalla polizia senza controllo del magistrato. Insomma, saltato il giudice istruttore, ora è il turno del PP?

Va infine notato che il diritto penale federale trova esclusiva applicazione non solo quando il reato è già consumato, ma anche quando esso è ancora allo stadio del tentativo (art. 22 CP) oppure se vi sono atti preparatori per i reati indicati all'art. 260bis CP e all'art. 19 cpv. 1 lett. g LStup. Ne consegue che, senza criteri che regolano le indagini di polizia preventive, sorgeranno problemi a livello di utilizzabilità delle informazioni raccolte (cfr. la teoria dei frutti proibiti dell'albero avvelenato recepita dal CPP).

L'art. 9g cpv. 2 prevede che la polizia può usufruire di persone terze non provviste di una formazione professionale in materia di polizia. Il Messaggio

prevede l'utilizzo di agenti infiltrati o terzi, cioè persone terze senza formazione professionale in materia di polizia che potrebbero, nel caso concreto, ritrovarsi a dover capire e decidere se si trovano confrontati ad una fattispecie in cui sussiste un vero e proprio indizio di reato, tentato o allo stadio degli atti preparatori, che obbligherebbe l'autorità competente ad aprire un procedimento penale ai sensi del CPP. Agenti di polizia e terze persone senza formazione dovranno dunque orientarsi senza criteri chiari che permettono di differenziare tra la fase "pre-preliminare" e la fase preliminare d'investigazione prevista dal CPP.

Inoltre non è assolutamente chiaro a quale rapporto lavorativo saranno sottoposte, non essendo queste persone impiegate nell'ambito della lotta alla criminalità (che è di esclusiva competenza delle norme federali).

Stando al capoverso 3, l'avvio di un'inchiesta mascherata preventiva è sottoposta all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Questa competenza è in contrasto con quanto stabilito nel TRAM 29

maggio 2006 (decisione n. 52.2006.159), secondo cui il giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere considerato indipendente e imparziale quando agisce al di fuori del diritto penale e può quindi agire unicamente nell'ambito delle inchieste fondate sul CPP. La prima persona di riferimento dovrebbe essere il PP, istituzione più idonea per verificare se vi sono dati i requisiti per l'apertura dell'istruzione. Ovvero proprio la figura che questa riforma di Legge cerca di mettere da parte.

Il cpv. 4 statuisce che gli art. 141, 151 e 285a-298 CPP sono

applicabili per analogia, affinché gli elementi raccolti non vengano rilevati attraverso un metodo proibito dal CPP. Si ribadisce che senza criteri di differenziazione della fase "pre-preliminare", che si vuole creare, dalla fase preliminare prevista dall'art. 299 CPP, vi è il rischio concreto che le informazioni raccolte debbano essere considerate nulle. Infatti, in questo caso, il capoverso 4 risulterebbe essere solo un escamotage formale per cercare di nascondere che il confine tra prevenzione e ricerca di prove – come previsto dalla proposta modifica di legge – è troppo incerto per essere sostenibile in uno stato di diritto.

Articolo 9h - identità fittizie

In breve

- Non sono definite le persone ("terzi") che potrebbero mettere in atto la misura.
- L'inchiesta mascherata preventiva e l'inchiesta mascherata ai sensi del CPP sono considerate surrettiziamente "medesime", sebbene abbiano scopi molto diversi
- Mettendo da parte il Procuratore Pubblico, viene persa l'indipendenza decisionale dal potere politico.

Con l'art 9h cpv. 1 LPol si vuole creare una base legale per la costituzione di un'identità fittizia o di pseudonimi. Questa sarebbe uno strumento utile per

consentire alla polizia o a terzi di infiltrarsi in modo efficace in un'organizzazione nell'ambito di un'inchiesta mascherata preventiva.

Qui però bisogna fermarsi: non è assolutamente chiaro chi sarebbero queste terze persone! La legge vuole dare competenze di infiltrarsi anche a agenzie private? In questo momento è quello che sta scritto. Continuiamo.

Secondo il Messaggio, l'articolo si applica sia per le inchieste mascherate preventive ai sensi dell'art. 9g LPol, sia all'inchiesta mascherata ai sensi del CPP, "in quanto il lavoro di preparazione e l'allestimento di un'identità fittizia è il medesimo". Qui si gioca con le parole, perché "preparare" significa "predisporre, approntare, ordinare anticipatamente qualcosa affinché sia pronta all'uso al momento opportuno", mentre "allestire", significa "approntare, mettere a punto" oppure "affrettare". Nel primo caso, non sai quando "sarà il momento opportuno", nel secondo, allestisci invece in riferimento ad un avvenimento possibile ben preciso.

È assurdo dire che l'allestimento e la preparazione sono "il medesimo" nell'ambito di cui stiamo parlando. È diverso "avere a disposizione delle identità fittizie già pronte, affinché, in caso di bisogno, nel momento

opportuno, si sia pronti per operazioni d'infiltrazione in generale", e dire "ci sono due bande che proteggono il loro territorio. C'è il pericolo che si attaccheranno" (cfr. Messaggio), perché, a dipendenza della fattispecie, si potrebbe già avere degli indizi abbastanza concreti per essere nella fase nell'ambito del CPP. Per questo, sicuramente non è sufficiente il sospetto di un terzo non formato.

Si denota, poi, che il progetto di legge vuole poter "allestire" l'identità fittizia "anticipatamente" (cfr. cpv. 2). Con quale logica? Si può allestire, come detto, solo con riferimento ad un avvenimento che, anche se non è ancora certo, deve pur avere un connotato riconducibile alla realtà, affinché l'identità fittizia possa venir "messa a punto". Quindi, indipendentemente dal fatto che è discutibile di per sé se sia da raccomandare la costituzione di un'identità fittizia nell'ambito di una procedura pre-preliminare alla procedura preliminare del CPP (art. 299), se si vuole davvero "anticipare" qualcosa bisogna effettuare una preparazione generale di inchieste mascherate preventive.

Vi è infine il problema che la

riforma della LPol mette da parte il Procuratore Pubblico, che viene superato dal Comandante della Polizia cantonale. Per quanto un Comandante di Polizia cantonale sia sicuramente da considerarsi una persona con un'esperienza da apprezzare, non risponde ai requisiti di indipendenza dal potere politico come invece lo è il Procuratore Pubblico che il Cantone Ticino ha nominato sì per attuare, ma anche per proteggere la il diritto e la Costituzione svizzera. La LPol,

così come riproposta, al contrario di quanto afferma il Messaggio, non risulta quindi essere un complemento al CPP, ma è atta ad eludere la sua figura. La Polizia vuole sfuggire al Procuratore Pubblico, riducendo così i diritti dei cittadini. Giocando tutto al livello del diritto amministrativo, la Polizia avrebbe un margine di discrezione e decisione molto più ampio e completamente dipendente dal potere politico, ovvero al ministro Gobbi.

Articolo 9i - segnalazioni per la sorveglianza discreta

In breve

- Non è necessaria perché già prevista similmente dall'art. 8 LPDpol.
- Non rispetta i diritti dei cittadini garantiti dalla LPDpol: non si esprime sulla durata della conservazione delle informazioni né sulla possibilità del/la cittadino/a di

Il nuovo art. 9i LPol ci pone di fronte ad un tentativo di manipolazione silenziosa del diritto federale da parte del governo cantonale. Siamo nell'ambito della raccolta discreta di informazioni anzitutto nell'ambito di controlli alla frontiera, segnalandole all'autorità dell'Area Schengen.

L'idea è insomma di

implementare lo scambio di informazioni fra Stati a scopi "preventivi". Secondo l'ordinanza N-SIS Schengen le autorità competenti possono inserire nel programma informatico SIRENE (una banca dati europea) il luogo, il momento e il motivo di un controllo; l'itinerario e la destinazione del viaggio della persona controllata; gli accompagnatori o i passeggeri

nel veicolo, nel natante o nell'aeroplano di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata; i dati del veicolo, natante, aeroplano o il container usato; gli oggetti trasportati; infine anche le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container sono stati trovati.

Recita l'art. 33 cpv. 2 dell'Ordinanza federale Nr. 362.0 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE: la segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Cumulativamente, per attuare una segnalazione di persona, ci devono essere indizi concreti che la persona perlomeno pianifica un reato grave; o che la persona ha già commesso reati e si suppone ne commetterà in futuro; o che ci sono sussistono indizi concreti che la persona costituisca un pericolo grave.

Il governo ticinese scrive invece nel suo Messaggio che l'art. 33 di questa Ordinanza N-SIS che "[...] la segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede [...]". Il governo omette clamorosamente di ricordare che siamo nell'ambito del diritto penale, non nel diritto amministrativo!

Il Messaggio indica che la riforma della LPol vuole "fornire alla polizia cantonale degli strumenti d'inchiesta che le consentano di prevenire ed impedire la commissione di crimini e delitti". Il governo lo ribadisce, statuendo che "la regolamentazione delle inchieste preventive deve avvenire nel diritto di polizia". L'ordinanza N-SIS si muove su altri ambiti giuridici, l'unica prevenzione che permette riguarda la sicurezza pubblica (che è ben diversa dalla prevenzione di crimini e delitti, molto più ampi!) e comunque cumulativamente alla presenza di indizi.

La LPol trova invece la sua legittimazione proprio nell'assenza di indizi, proprio per quello riesce a evitare regolarmente l'intervento del PP

e proprio per quello pretende di poter usare strumenti di controllo e di schedatura che nemmeno i Ministeri pubblici hanno.

Infine va ricordato l'art. 96 LD, il quale stabilisce che "nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, nell'area di confine l'Amministrazione federale delle dogane svolge anche compiti di sicurezza per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.

Queste attività sono coordinate con quelle della polizia federale e cantonale".

Fa specie non trovare menzione di questa competenza federale e dei principi di coordinamento con la Confederazione né nella proposta di riforma della LPol, né nel relativo Messaggio – verosimilmente non si voleva indicare che la competenza nell'ambito di questo articolo probabilmente non sta alla polizia ticinese.

La proposta di modifica della LPol

Art. 7c (nuovo) Custodia di polizia

1 La polizia cantonale può porre provvisoriamente sotto custodia:

- a) persone che mettono in pericolo sé stesse o terzi in modo grave ed imminente;
- b) persone che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l'ordine pubblico in modo grave ed imminente;
- c) persone al fine di garantire l'esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall'autorità competente.

2 La persona presa in custodia va informata sul motivo del provvedimento e, se le circostanze lo consentono, deve esserle fornita l'opportunità di informare una persona di sua fiducia. Per persone minorenni o interdetto deve essere informato il rappresentante legale.

3 La persona può essere trattenuta in custodia di polizia per il tempo necessario, tuttavia al massimo per 24 ore. La misura deve essere disposta dall'ufficiale di polizia.

4 Contro la misura della custodia di polizia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

5 I costi vengono, di regola, addossati alla persona posta sotto custodia.

Art. 7d (nuovo) Trattenuta e consegna di minorenni

La polizia cantonale, se disposto dall'ufficiale, può trattenere minorenni per il tempo necessario alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all'autorità di protezione dei minori competente.

Art. 9d (nuovo) Fonti confidenziali

Per raccogliere informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, la polizia cantonale può, garantendone la confidenzialità, far ricorso alle rivelazioni di fonti confidenziali.

Art. 9e (nuovo) Osservazione preventiva

1 Per prevenire e impedire dei crimini e dei delitti, la polizia cantonale può osservare discretamente persone, cose e luoghi liberamente accessibili, alle seguenti condizioni:

- a) in base a indizi concreti si può ritenere che potrebbe essere commesso un crimine o un delitto; e
- b) altre misure d'inchiesta risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 Nell'ambito di un'osservazione preventiva, gli agenti della polizia cantonale possono utilizzare, nei luoghi liberamente accessibili, dei dispositivi tecnici al fine di:

- a) ascoltare o registrare delle conversazioni;
- b) effettuare delle registrazioni video;
- c) localizzare persone o cose.

3 Il prosieguo di un'osservazione preventiva oltre un mese necessita di un'autorizzazione da parte del Ministero pubblico.

4 Gli art. 141 e 283 del codice penale svizzero sono applicabili per analogia.

Art. 9f (nuovo) Indagine in incognito preventiva

1 Prima dell'apertura di una procedura penale, al fine di riconoscere ed impedire dei reati, la polizia cantonale può disporre un'indagine in incognito, alle seguenti condizioni:

- a) in base a sospetti si può ritenere che sta per essere commesso un crimine o un delitto;
- b) la gravità o la particolarità del reato giustifica un'indagine in incognito; e
- c) le informazioni raccolte in precedenza non hanno dato esito positivo, altre misure d'inchiesta risulterebbero eccessivamente difficili o onerose da attuare, oppure risulterebbero vane o non sufficienti a garantire risultati adeguati.

2 Il prosieguo di un'indagine in incognito preventiva oltre un mese necessita di un'autorizzazione del Ministero pubblico.

3 Gli agenti impiegati nelle indagini in incognito non dispongono di un'identità fittizia; la loro vera identità e funzione, se necessario, figurano negli atti procedurali.

4 Gli art. 141 e 298a-298d del codice di procedura penale (CPP) sono applicabili per analogia.

Art. 9g (nuovo) Inchiesta mascherata preventiva

1 Al fine di impedire o prevenire la commissione di crimini o delitti e prima dell'apertura di un procedimento penale la polizia cantonale può disporre un'inchiesta mascherata preventiva alle seguenti condizioni:

- a) in base ad indizi concreti si può ritenere che potrebbe venir commesso un crimine o un delitto ai sensi dell'art. 286 cpv. 2 del codice penale svizzero oppure per prevenire sommosse ai sensi dell'art. 260 del codice penale svizzero o gravi infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
- b) la gravità o la particolarità del reato giustifica l'inchiesta mascherata preventiva; e

c) le indagini già svolte non hanno dato esito positivo oppure altre misure d'inchiesta risulterebbero eccessivamente difficili o onerose da attuare, sproporzionate, vane o non sufficienti a garantire risultati adeguati.

2 La polizia cantonale può avvalersi, per gli impieghi di inchieste mascherate preventive, di terze persone anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

3 L'avvio di un'inchiesta mascherata preventiva è sottoposta all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

4 Gli art. 141, 151 e 285a-298 del codice di procedura penale (CPP) sono inoltre applicabili per analogia.

Art. 9h (nuovo) Costituzione di identità fittizie

1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi, su proposta del comandante della polizia cantonale e nell'ambito di un'inchiesta mascherata preventiva, può assegnare un'identità fittizia all'agente infiltrato, a terze persone e alla persona di contatto, allo scopo di garantirne l'anonimato.

2 L'identità fittizia può essere allestita anticipatamente: a questo scopo il comandante della polizia cantonale può disporre l'allestimento o l'alterazione di documenti fittizi come pure l'impiego di altro materiale soggetto ad autorizzazione.

3 Gli impieghi e l'identità fittizia degli agenti infiltrati sono strettamente confidenziali e non possono essere rivelati. Chi contravviene a queste disposizioni incorre in sanzioni disciplinari e/o penali.

Art. 9i (nuovo) Segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta

La polizia cantonale, in applicazione e conformemente alle condizioni di cui agli art. 33 e 34 dell'Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza NSIS), può segnalare persone, veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una segnalazione discreta o di un controllo mirato.

Lista abbreviazioni

art.	articolo
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CdS	Consiglio di Stato
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
cfr.	confronta
consid.	Considerando/i
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (RS 312.0)
cpv.	capoverso
DPMIn	Legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (RS 311.1)
DTF	Decisione del Tribunale federale
LASP	Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (RL 806.100)
LD	Legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0)
lett.	lettera
LMSI	Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (RS 120)
LPDPol	Legge ticinese sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 1999 (RL 163.100)
LPol	Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (RL 561.100)
LStup	Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (RS 812.121)
pag.	pagina
PP	Procuratore pubblico
RL	Raccolta leggi del Cantone Ticino
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
TRAM	Tribunale amministrativo cantonale
UFS	Ufficio federale di statistica



www.comitatodiberna.org
comitatodiberna@gmail.com
f Comitato di Berna